

Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship" per la realizzazione di progetti di ricerca aventi a oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere e ricompresi nell'ambito delle tematiche di ricerca dell'Inps.

PREMESSA

L'Inps, con le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015, ha istituito il programma di ricerca denominato "Visitinps Scholars" disciplinato dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020 attraverso il quale conferisce, tramite selezione pubblica preceduta dalla pubblicazione di un bando, borse di studio "Visitinps Fellowship" e programmi di ricerca "Visitinps Scholars Program di tipo A e B" i cui temi devono essere ricompresi e coerenti con le tematiche di ricerca dell'Istituto.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 12 marzo 2025 è stata adottata la convenzione tra il Mef e l'Inps per la realizzazione di attività aventi a oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere per la durata di due anni.

Si avvia, pertanto, la presente procedura di selezione per definire una graduatoria di idonei finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship".

Responsabile del procedimento è il dottor Gianfranco Santoro – Direttore della direzione centrale studi e ricerche dcstudiericerche@inps.it.

Responsabile Scientifico del programma di ricerca "Visitinps Scholars" è la professoressa Agar Brugiavini.

Art. 1 – Finalità del bando, requisiti di partecipazione ed incompatibilità

Con il presente bando si avvia una procedura di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship".

Il numero delle borse di studio "Visitinps Fellowship" sarà determinato sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie al momento dell'assegnazione, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento "Visitinps Scholars".

Possono partecipare alla presente procedura giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri con un'età massima di 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 4 appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti:

- in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;
- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero che hanno ultimato gli esami e/o le altre attività didattiche e formative del medesimo corso di dottorato o del titolo

equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

I requisiti di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di borse di studio "*Visitinps Fellowship*", sia come ricercatore principale che come collaboratore:

- i dipendenti dell'Istituto;
- il coniuge o coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con un componente del Comitato scientifico ovvero con il Presidente o con altro componente del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore generale.

Art. 2 - Oggetto del progetto di ricerca

Il candidato dovrà presentare un progetto di ricerca avente ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere, riguardante temi ricompresi e coerenti con le tematiche di ricerca dell'Inps.

Art. 3 – Durata ed importo dell'indennità per le borse di studio "Visitinps Fellowship"

La borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" ha una durata di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca.

La data di inizio dell'attività di ricerca, come indicata al successivo articolo 5, deve essere fissata nell'arco di otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari.

L'importo della borsa di studio oggetto del presente bando è pari ad Euro 4.000,00. Detto importo, da considerarsi onnicomprensivo, verrà erogato in tre *tranches* di pari importo, dopo l'avvenuta attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale presentati dal ricercatore secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma, spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie.

Art. 4 - Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione, che deve essere presentata utilizzando lo schema allegato al presente bando sotto la lettera "A", deve pervenire entro e non oltre il **14 settembre 2026** all'indirizzo e-mail domandevisitinps@inps.it e riportare nell'oggetto "Domanda di partecipazione al programma di ricerca "*Visitinps Fellowship*".

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.

La domanda di partecipazione, cui allegare il progetto di ricerca, deve essere presentata da un singolo ricercatore, con competenze economiche e/o statistiche, che può indicare un collaboratore ovvero un *team* multidisciplinare di ricerca di cui avvalersi per la realizzazione del predetto progetto.

Il *team* di ricerca multidisciplinare è considerato tale se, oltre alla presenza di ricercatori in possesso delle competenze economiche e/o statistiche, è composto anche da uno o più ricercatori le cui competenze siano ricomprese tra quelle giuridiche, sociologiche o demografiche.

Nel caso in cui il ricercatore indichi un *team* di ricerca avrà l'onere di indicare un collaboratore principale e di precisare quale sia il valore aggiunto apportato in termini di risultati, rispetto alle competenze economiche e/o statistiche, dalle eventuali competenze integrative nelle materie giuridiche, sociologiche o demografiche.

Il ricercatore non può presentare più domande di partecipazione, né può essere indicato come collaboratore in altra domanda di partecipazione, seppur con diversi progetti di ricerca, in questo stesso bando; in tal caso viene invitato, prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, dal Direttore della direzione centrale studi e ricerche a precisare per quale progetto intende partecipare. Tale precisazione deve pervenire entro il termine di tre giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.

Nel caso in cui ricercatore o un collaboratore siano già assegnatari o collaboratori di altri progetti di ricerca possono presentare domanda di partecipazione a questo bando ma non potranno, in caso di assegnazione, lavorare contemporaneamente a più di due progetti di ricerca; i progetti di ricerca sono da considerare conclusi con la presentazione del *WorkInps Paper*. Il tutto, comunque, nel rispetto del termine per avviare il nuovo progetto fissato al successivo articolo 5 del presente bando per l'inizio dell'attività di ricerca.

Tali disposizioni si estendono oltreché al collaboratore anche ai membri del *team* di ricerca.

Il candidato deve inviare, **pena l'esclusione, i documenti di seguito indicati:**

- a) la domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato al presente bando sotto la lettera "A" debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte e contenente gli allegati ivi indicati e precisamente:
- b) il progetto di ricerca che il candidato intende realizzare (massimo cinque pagine - massimo duemila parole incluso l'abstract ed esclusa la bibliografia) nonché (nel caso di importazione di dati esterni) esplicita autorizzazione del titolare del trattamento ad utilizzare e importare nella piattaforma cd. *Visitinps Scholars*, per i fini della ricerca, eventuali dataset provenienti da fonti esterne e ritenuti necessari per la realizzazione del progetto di ricerca;
- c) il curriculum vitae, con allegata una relazione rappresentativa della propria produzione scientifica;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- e) l'eventuale indicazione del nominativo del collaboratore di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di ricerca, con allegato il curriculum vitae;
- f) l'eventuale indicazione delle generalità dei componenti del team di ricerca multidisciplinare, con allegato il curriculum vitae di ciascuno dei componenti; all'interno del team deve essere indicato il ricercatore principale e il collaboratore. (Nel caso di progetti assegnati ad un team di ricerca potranno accedere ai dati posti sulla piattaforma informatica cd. "Visitinps Scholars" solo il ricercatore principale ed il collaboratore).

La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all'indirizzo e-mail visitinpscholars@inps.it.

I candidati ai quali sono state assegnate in anni precedenti borse di studio o progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visitinps Scholars" possono nuovamente presentare domanda di partecipazione a condizione che il progetto di ricerca contenga elementi di assoluta novità rispetto al progetto/ai progetti in virtù dei quali sono stati loro assegnati in precedenza borse di studio o programmi di ricerca di tipo "A" o "B".

Il ricercatore può sostituire il collaboratore solo ed esclusivamente nel caso di rinuncia di quest'ultimo al proseguimento della sua attività. In questo caso il Comitato scientifico può sottoporre all'approvazione del Direttore della direzione centrale studi e ricerche la richiesta del ricercatore assegnatario ad avvalersi del supporto di un altro collaboratore indicato dallo stesso ricercatore e previa valutazione dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali dello stesso risultanti dal curriculum vitae secondo quanto stabilito al successivo articolo 5.

Il nuovo collaboratore deve sottoscrivere il contratto ovvero, se già perfezionato, un'integrazione dello stesso.

Art. 5 – Modalità di selezione, elaborazione delle graduatorie degli idonei ed assegnazione delle borse di studio

Una commissione di valutazione procede alla valutazione comparativa dei progetti di ricerca e della personalità scientifica dei candidati tenendo conto dei titoli (risultanti dal curriculum vitae) e delle pubblicazioni scientifiche (indicate nella relazione rappresentativa della propria produzione scientifica di cui al precedente articolo 4, lett. b) ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di idoneità del candidato a realizzare il progetto di ricerca presentato.

La commissione, ai fini della valutazione comparativa di cui sopra, tiene conto dei seguenti elementi che per essere valutati dovranno essere coerenti con il progetto presentato, desumibili dal curriculum vitae e dalla relazione di cui sopra:

- esperienza maturata in attività di ricerca presso università pubbliche o private, italiane o straniere ovvero all'interno di strutture deputate all'attività di ricerca

presso enti di ricerca, organismi internazionali pubblici o privati, italiani o stranieri;

- pubblicazioni, elaborati e ricerche aventi carattere di originalità ed innovatività ovvero della rilevanza scientifica della collocazione editoriale della relativa pubblicazione.

Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia scientificamente valido e che sia ricompreso e coerente con le tematiche di ricerca dell'Istituto ed abbia ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere; in caso contrario provvede ad escludere il candidato.

I progetti ammessi saranno valutati principalmente in base alla loro realizzabilità, rilevanza e rigore metodologico e anche tenendo conto del carattere di novità rispetto a ricerche già svolte o in corso nel programma "*Visitinps Scholars*", il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale unitamente alla documentazione relativa al presente bando.

Il collaboratore ed i membri del *team* di ricerca eventualmente indicati sono oggetto, da parte della commissione, di una valutazione di idoneità alla realizzazione del progetto di ricerca presentato, tenendo conto dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal *curriculum vitae*. In particolare, il collaboratore che, unitamente al ricercatore assegnatario, potrà accedere ai dati posti sulla piattaforma "*Visitinps Scholars*" è oggetto, da parte della commissione, di una valutazione di idoneità alla realizzazione del progetto di ricerca tenendo conto dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal *curriculum vitae*.

Il punteggio che la commissione può attribuire al candidato è unico fino ad un massimo di 100 punti espresso tenendo conto di quanto indicato al precedente comma 2.

Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

La graduatoria degli idonei e la successiva graduatoria degli assegnatari redatta sulla base della ripartizione delle risorse disponibili sono pubblicate sul sito istituzionale e hanno validità 12 mesi decorrenti dalla rispettiva data di pubblicazione e, comunque, non oltre la pubblicazione del successivo bando di selezione.

Agli assegnatari viene data comunicazione scritta dell'assegnazione. Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario deve comunicare la dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca (la data di inizio dell'attività di ricerca deve essere fissata nell'arco di otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari); qualora non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

Prima o contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca il ricercatore assegnatario e l'eventuale collaboratore dovranno sottoscrivere il relativo contratto.

Il ricercatore assegnatario della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" e l'eventuale collaboratore con la sottoscrizione del contratto dichiarano di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 1 e si impegnano a comunicare qualsiasi modificazione, pena la risoluzione del contratto.

Il ricercatore ed il collaboratore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto assumono l'impegno di osservare le "*Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca Visitinps Scholars*" o altre disposizioni contenenti la disciplina dell'attività di ricerca nonché i contenuti del Codice di comportamento dell'Istituto pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e di rispettare gli obblighi previsti dall'art. 20 "*obblighi dei lavoratori*" del D.Lgs. n. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni dell'Istituto in materia, in quanto, ai soli fini e per gli effetti del citato D.Lgs., i ricercatori, nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della ricerca, sono equiparati ad un "lavoratore" e quindi soggetti al rispetto di tali obblighi.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

Durante il periodo di durata della borsa di studio di cui al precedente articolo 3, il ricercatore assegnatario della stessa e, se presente il collaboratore, accedono all'Istituto attraverso un *badge* identificativo.

Il ricercatore deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta e precisamente:

- la prima relazione non prima di un mese e non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca;
- la seconda relazione al termine della durata della borsa di studio;

nonché il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata della borsa di studio stessa.

Il Responsabile scientifico può richiedere al ricercatore assegnatario l'integrazione di dette relazioni e del documento finale.

I ricercatori assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" o i loro collaboratori dovranno obbligatoriamente presentare il proprio lavoro in appositi seminari rivolti ad una platea di esperti nonché in appositi seminari rivolti ai dipendenti dell'Istituto. Tali seminari saranno organizzati periodicamente dalla Direzione centrale studi e ricerche.

Il ricercatore deve presentare entro sei mesi dalla presentazione del documento finale il *WorkInps Paper* relativo alla ricerca assegnata.

I ricercatori, ai fini dello svolgimento della loro attività di ricerca, si avvalgono delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dall'Inps per tale finalità.

Le informazioni necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca verranno estratte dalle banche dati INPS e sottoposti ad un processo di anonimizzazione con meccanismi tali da garantire la correlabilità con altre fonti di dati. I dati così estratti verranno salvati in una cartella posta su un Desktop Virtuale reso accessibile attraverso l'infrastruttura Citrix VDI al quale il ricercatore ed il collaboratore potranno accedere ed elaborare i dati esclusivamente attraverso le credenziali personali (user ID e password); all'interno di detto Desktop Virtuale il ricercatore ed il collaboratore troveranno tutti gli strumenti di analisi messi a disposizione

dall'Istituto. Il Desktop Virtuale non consentirà la navigazione internet, l'accesso a dispositivi di massa esterni, l'estrazione di dati, se non nei casi e con le modalità indicate nel presente articolo, né il cd. "copia e incolla" di parti di documenti.

Le richieste di importazione di dataset nell'ambiente di elaborazione *Visitinps*, contenenti una dichiarazione che descriva dettagliatamente il contenuto dei *files* da estrarre, dovranno essere inviate alla Direzione centrale studi e ricerche provvedendo a:

- eliminare tutte le colonne non strettamente necessarie ai fini dell'elaborazione;
- fornire la semantica di ogni colonna;
- fornire la fonte delle informazioni contenute;
- fornire argomentazioni per cui il *file*, e i dati in esso contenuti, sono necessari alla ricerca.

Le richieste di estrazione dati dall'ambiente di elaborazione, in relazione alle necessità redazionali del progetto, potranno avere ad oggetto esclusivamente dati di sintesi aggregati e in nessun caso microdati.

I dati forniti non dovranno consentire l'identificazione indiretta degli eventuali interessati attraverso chiavi secondarie o *tuple* univoche.

È fatto divieto di esportare dati tramite dispositivi elettronici o altre modalità quali, a mero titolo esemplificativo, fotografie o *screenshot*; la violazione del presente divieto comporterà la risoluzione del contratto di affidamento del progetto di ricerca.

Art. 7 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali l'indennità della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" costituisce reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, costituisce reddito imponibile ai fini Irpef. L'Istituto, all'atto dell'erogazione dell'importo dell'indennità, opererà a carico del ricercatore una ritenuta a titolo di acconto Irpef secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Detta indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef anche nel caso in cui il ricercatore non sia residente in Italia (secondo il concetto di residenza fiscale definito dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni.

L'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né alcuna valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche all'interno dell'Istituto, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

L'indennità relativa alla borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Il rimborso delle spese documentate (di vitto, alloggio, viaggio e trasporto), non concorre a formare il reddito imponibile come previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8 – Coperture assicurative

Agli assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" ed ai loro collaboratori che accedono ai locali dell'Inps è garantita idonea copertura assicurativa per infortuni e idonea copertura assicurativa nell'ambito dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attivata dall'Istituto.

Art. 9 - Rinuncia e Decadenza

Decadono dal diritto ad ottenere l'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" coloro che, entro il termine indicato al precedente articolo 5, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato, non indicano la data di inizio dell'attività di ricerca o non provvedono ad avviare l'attività di ricerca nell'arco di otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari, salvo giustificato motivo derivante da gravi motivi di salute o cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

L'assegnatario della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore della direzione centrale studi e ricerche. In tal caso il pagamento dell'indennità sarà commisurato alle attività svolte e risultanti dalle relazioni presentate.

La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta e del documento finale previsti dal precedente articolo 6 nonché la mancata integrazione di tali documenti richiesta dal Responsabile scientifico comporta la decadenza dall'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*", salvo giustificato motivo.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

L'Inps si riserva il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Al ricercatore assegnatario della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dallo stesso con l'utilizzo di dati, risorse ed informazioni dell'Inps. Il ricercatore assegnatario deve presentare il proprio lavoro di ricerca per la pubblicazione sulla collana di studi e ricerche denominata "*WorkInps Papers*".

Può presentare tale lavoro per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*" e riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegnano la responsabilità dell'Istituto. La pubblicazione all'esterno dell'Istituto del suddetto lavoro di ricerca non potrà avvenire prima della presentazione per la pubblicazione sulla collana "*WorkInps Papers*" di cui al precedente comma.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

L'Istituto prima di collocare nella piattaforma *Visitinps* i dati necessari per la realizzazione del programma "*Visitinps Scholars*" li sottopone ad un procedimento di anonimizzazione.

Ai fini della realizzazione dell'indagine assegnata, ad ogni ricercatore è attribuita un'utenza nominale per l'accesso ai sistemi di elaborazione messi a disposizione dall'Istituto ed a ciascuno sarà consentita la consultazione dei dati, come sopra anonimizzati, secondo le modalità indicate nei singoli contratti di assegnazione delle borse di studio e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

In ogni caso, è fatto divieto ai ricercatori assegnatari ed ai loro eventuali collaboratori di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati oggetto dell'attività assegnatagli.

I dati acquisiti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati e conservati in modo conforme al Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.